

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1169 del 09/03/2022
Oggetto	ASSEGNAZIONE ZONA DI PARTICOLARE PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO LUMINOSO di OSSERVATORIO ASTRONOMICO "HYPATIA", UBICATO IN COMUNE DI RIMINI, PROVINCIA DI RIMINI.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1272 del 09/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno nove MARZO 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Area Autorizzazioni e Concessioni Est

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ZONA DI PARTICOLARE PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO LUMINOSO – OSSERVATORIO ASTRONOMIC “HYPATIA”, UBICATO IN COMUNE DI RIMINI, PROVINCIA DI RIMINI.

IL DIRIGENTE

VISTI

- la Legge 7 Aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 e s.m.i., recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare, l'art. 14 della L.R. 13/2015 e s.m.i. per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di energia sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Legge Regionale 29 Settembre 2003, n. 19, “Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1732 del 12 Novembre 2015, “TERZA direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della Legge Regionale 29 Settembre 2003, n. 19 recante: ‘Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico’”;

PREMESSO che la L.R. 19/2003 sancisce che:

- la Regione “promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti nonché la tutela dell'attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici” (art. 1 comma 1);
- “si considera inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte” (art. 1 comma 2);

RICHIAMATI:

- l'art. 3 comma 1 della D.G.R. 1732/2015, che stabilisce che “sono *Zone di particolare protezione* dall'Inquinamento luminoso, le Aree Naturali Protette, i siti della Rete Natura 2000, le Aree di Collegamento Ecologico di cui alla L.R. 6/2005 e le aree circoscritte intorno agli Osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e non professionali, che svolgono attività di ricerca o di divulgazione scientifica”;
- l'art. 3 comma 3 lett. b) della D.G.R. 1732/2015, che stabilisce che le *Zone di particolare protezione* dall'Inquinamento luminoso hanno un'estensione pari a “15 km di raggio attorno agli Osservatori (astronomici o astrofisici) di tipo non professionale”;
- l'art. 3 comma 4 della D.G.R. 1732/2015, che stabilisce che gli Osservatori presentano la richiesta (di cui all'Allegato A della medesima D.G.R.), con allegata la relativa documentazione, finalizzata all'assegnazione della *Zona di protezione* “alla Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia, se la *Zona di particolare protezione* ricade sul territorio di più Comuni”;

CONSIDERATO che:

– l’art. 3 comma 5 della D.G.R. 1732/2015 dispone che Arpae, che riceve dall’Osservatorio la relativa richiesta, “dopo le opportune verifiche sulla documentazione presentata, assegna senza indugio la *Zona di protezione* all’Osservatorio, comunicandola obbligatoriamente anche agli altri Enti interessati”;

VISTA la richiesta, acquisita agli atti con PG/2022/24512 del 15.02.2014 ed integrata con nota PG/2022/33661 del 01.03.2022, di assegnazione di una *Zona di particolare protezione* dall’Inquinamento luminoso, inoltrata da Fabio Mortari, residente a Rimini in via Sacco e Vanzetti, 19 (C.F. MRTFBA78C18F704F), in qualità di gestore dell’Osservatorio Astronomico denominato “Hypatia”, di tipo non professionale, ubicato in Comune di Rimini, via Sacco e Vanzetti, 19;

VISTO che con la suddetta richiesta Fabio Mortari chiede la delimitazione della *Zona di particolare protezione* dall’Inquinamento luminoso, nell’intorno dell’Osservatorio di tipo non professionale di cui sopra, per un’estensione pari a 15 km di raggio;

VERIFICATA la documentazione presentata da Fabio Mortari, gestore dell’Osservatorio Astronomico “Hypatia”, in allegato alla suddetta richiesta, con particolare riguardo all’attività di ricerca e divulgazione;

DATO ATTO che la *Zona di particolare protezione* dall’Inquinamento luminoso (con un raggio di 15 km) da assegnare all’Osservatorio Astronomico “Hypatia”, ubicato in Comune di Rimini, via Sacco e Vanzetti, 19, interessa:

- il territorio della provincia di Rimini per i seguenti n. 8 Comuni: Bellaria Igea Marina, Coriano, Misano Adriatico, Poggio Torriana, Riccione, Rimini, Santarcangelo di Romagna e Verucchio;
- il territorio della provincia di Forlì-Cesena per i seguenti n. 9 Comuni: Borghi, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della D.G.R. 1732/2015, “nel caso in cui la *Zona di protezione* comprenda una percentuale del territorio comunale superiore all’80%, l’estensione di tale *Zona* può essere estesa a tutto il territorio comunale”;

INDIVIDUATA cartograficamente la *Zona di particolare protezione* dall’Inquinamento luminoso del suddetto Osservatorio astronomico, su elaborato denominato Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di procedere, così come stabilito dall’art. 3 comma 5 della D.G.R. 1732/2015, all’assegnazione della nuova *Zona di particolare protezione* dall’Inquinamento luminoso all’Osservatorio Astronomico “Hypatia”, ubicato in Comune di Rimini, e alla comunicazione agli Enti interessati;

DATO ATTO che gli Enti competenti dovranno poi recepire, “alla prima occasione utile”, le *Zone di particolare protezione* dall’Inquinamento luminoso e la relativa normativa all’interno dei propri strumenti di pianificazione, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della D.G.R. 1732/2015, ivi comprese, laddove presenti, le Aree Naturali Protette, i siti della Rete Natura 2000 e le Aree di collegamento ecologico;

VISTO l'art. 3 comma 8 della D.G.R. 1732/2015, che assegna ad Arpae il compito di curare “la redazione e la pubblicizzazione dell’elenco degli osservatori astronomici ed astrofisici tutelati”, oltre a quello di individuare, “in collaborazione con i Comuni e su segnalazione degli osservatori, le fonti di rilevante inquinamento luminoso da assoggettare ad interventi di bonifica”;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla redazione e pubblicizzazione del suddetto elenco degli osservatori tutelati in provincia di Rimini, tramite pubblicazione sul sito web di Arpae, in un’apposita pagina dedicata;

DATO ATTO che le *Zone di particolare protezione* “sono oggetto di aggiuntive misure di protezione dall’Inquinamento luminoso” e che, a tal fine, l’art. 3 comma 2 della D.G.R. 1732/2015 fornisce “i seguenti indirizzi di buona amministrazione:

- a) limitare il più possibile i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata;
- b) adeguare gli impianti realizzati prima del 14 ottobre 2003 (data di entrata in vigore della legge) e le fonti di rilevante inquinamento luminoso, entro due anni dall’emanazione della presente direttiva;
- c) soprattutto all’interno delle aree naturali protette, dei siti della Rete Natura 2000 e dei corridoi ecologici, ridurre il più possibile i tempi di accensione degli impianti e massimizzare l’uso di sistemi passivi di segnalazione (es. catarifrangenti, ecc) nel maggiore rispetto dell’ecosistema”;

CONSIDERATE le risultanze dell’istruttoria in merito alla completezza e regolarità della documentazione e al sussistere dei presupposti di fatto e di diritto indispensabili al rilascio della presente determinazione;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto in qualità di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae, nonché di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini di Arpae, l’adozione della presente determinazione;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell’Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia, all’interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini di Arpae;

DETERMINA

1. di assegnare, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della D.G.R. 1732/2015, una *Zona di particolare protezione* dall’Inquinamento luminoso con raggio di 15 km attorno all’Osservatorio Astronomico “Hypatia”, di tipo non professionale, ubicato in Comune di Rimini, via Sacco e Vanzetti, 19 (con coordinate WGS84: 44° 5’ 10.99” N - 12° 31’ 44.69” E), fatti salvi i confini regionali, di cui all’elaborato cartografico (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. che il Sig. Fabio Mortari, residente a Rimini in via Sacco e Vanzetti, 19 (C.F. MRTFBA78C18F704F), in qualità di gestore del suddetto Osservatorio Astronomico “Hypatia”, ubicato in Comune di Rimini, dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) entro il 31 Gennaio di ogni anno, presentazione ad Arpae–SAC di Rimini di una relazione sull’attività scientifico–divulgativa svolta dall’Osservatorio;
 - b) comunicazione tempestiva dell’eventuale cessazione dell’attività dell’Osservatorio;
4. di demandare alle Province di Rimini e di Forlì-Cesena il successivo recepimento all’interno del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), da attuarsi alla prima occasione utile, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della D.G.R. 1732/2015, della suddetta nuova *Zona di particolare protezione* dall’Inquinamento luminoso, per un’estensione di 15 km di raggio attorno all’Osservatorio Astronomico “Hypatia”, ubicato in Comune di Rimini;
5. di demandare a tutti gli Enti competenti e, in particolare, ai Comuni di Bellaria Igea Marina, Coriano, Misano Adriatico, Poggio Torriana, Riccione, Rimini, Santarcangelo di Romagna e Verucchio, in Provincia di Rimini, e ai Comuni di Borghi, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, in Provincia di Forlì-Cesena, il successivo recepimento all’interno dei propri strumenti di pianificazione, da attuarsi alla prima occasione utile, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della D.G.R. 1732/2015, della suddetta *Zona di particolare protezione* dall’Inquinamento luminoso, per un’estensione di 15 km di raggio attorno all’Osservatorio Astronomico “Hypatia”, ubicato in Comune di Rimini;
6. di dare atto che le Aree Naturali Protette, i siti della Rete Natura 2000 e le Aree di collegamento ecologico sono assegnate d’ufficio, ai sensi dell’art. 3 comma 6 della D.G.R. 1732/2015, quali *Zone di particolare protezione* dall’Inquinamento luminoso e che gli Enti competenti sono chiamati a recepire alla prima occasione utile, insieme alla relativa normativa, all’interno dei propri strumenti di pianificazione, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della D.G.R. 1732/2015;
7. di dare atto che “nel caso in cui la *Zona di protezione* comprenda una percentuale del territorio comunale superiore all’80%, l’estensione di tale *Zona* può essere estesa a tutto il territorio comunale”;
8. di invitare i Comuni interessati dalla suddetta *Zona di particolare protezione* dall’Inquinamento luminoso a tenere conto dei seguenti indirizzi, ai sensi dell’art. 3 comma 2 della D.G.R. 1732/2015:
 - a) limitare il più possibile i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata;
 - b) adeguare gli impianti realizzati prima del 14 ottobre 2003 e le fonti di rilevante inquinamento luminoso;
 - c) soprattutto all’interno delle Aree Naturali Protette, dei siti della Rete Natura 2000 e dei corridoi ecologici, ridurre il più possibile i tempi di accensione degli impianti di illuminazione e massimizzare l’uso di sistemi passivi di segnalazione (es. catarifrangenti, ecc) nel maggiore rispetto dell’ecosistema;
9. di assolvere alla disposizione, di cui all’art. 3 comma 8 della D.G.R. 1732/2015, di curare la redazione e la pubblicizzazione dell’elenco degli osservatori astronomici e astrofisici tutelati

in provincia di Rimini, tramite la pubblicazione sul sito web di Arpae Emilia–Romagna, in una pagina dedicata;

10. di demandare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Rimini di Arpae la trasmissione del presente atto agli Enti e ai soggetti interessati;
11. di individuare nell’Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell’Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del SAC di Rimini di Arpae, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
12. di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini di Arpae;
13. che, per tutto quanto non previsto nella presente determinazione e negli atti richiamati, trovino applicazione le normative vigenti;
14. di dare atto, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che per la presente determinazione si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
15. di dare atto della pubblicazione da parte di Arpae - SAC di Rimini della presente determinazione sul sito web ufficiale di Arpae Emilia–Romagna, nella sezione “Amministrazione trasparente”;
16. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso alla presente determinazione è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
17. che, a norma dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., il presente atto sia impugnabile con ricorso giudiziario avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla data di ricezione, oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o di notificazione.

**Il Responsabile dell’Area
Autorizzazioni e Concessioni Est
*Dott. Stefano Renato de Donato***

Atto firmato digitalmente a norma di Legge

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.